



ATTUARE IL GREEN DEAL EUROPEO:

Una strategia per le micro e PMI Italiane

**Position paper
Confartigianato Imprese**

Attuare il Green Deal Europeo: una strategia per le micro e PMI Italiane

Position paper ***Confartigianato Imprese***

Il Green Deal europeo rappresenta una sfida e un'opportunità per l'economia dell'Unione. Tuttavia, la sua attuazione sta mettendo a dura prova le micro e piccole imprese italiane, che costituiscono oltre il 94% del tessuto produttivo nazionale. Le normative introdotte, spesso concepite per grandi aziende, risultano complesse, onerose e poco proporzionate rispetto alle capacità operative delle PMI. Confartigianato Imprese chiede che il Green Deal sia realizzato in modo graduale, inclusivo e sostenibile, attraverso:

- Norme proporzionate e semplici da applicare;
- Accesso facilitato ai fondi europei per la transizione;
- Coinvolgimento strutturato delle rappresentanze delle micro e PMI nei processi decisionali;
- Riduzione degli oneri burocratici e applicazione concreta del principio "think small first";
- Maggiore supporto tecnico e strumenti digitali fruibili da tutte le imprese.

Solo un approccio attento alla realtà produttiva potrà garantire il successo della transizione ecologica, senza compromettere la competitività delle imprese e l'equilibrio economico e sociale dei territori.

Indice

Introduzione.....	4
Legge europea sul clima – Regolamento UE 2021/1119	5
Sistema di scambio emissioni (ETS2) – Direttiva 2003/87/CE.....	6
Meccanismo di aggiustamento carbonio alle frontiere (CBAM) - Regolamento UE 2023/956	7
Direttiva sull'efficienza energetica (EED) – Direttiva UE 2023/1791	7
Direttiva sulle energie rinnovabili (RED III) – Direttiva UE 2023/2413	8
Riforma del mercato dell'energia elettrica dell'Unione – Regolamento UE 2024/1747, Direttiva UE 2024/1711 e Regolamento UE 2024/1106	9
Industria net-zero – Regolamento UE 2024/1735	9
Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici (EPBD) – Direttiva 2024/1275.....	10
Regolamento ecodesign – Regolamento UE 2024/1781.....	11
Regolamento sulla deforestazione (EUDR) – Regolamento 2023/1115	12
Legge sul ripristino della natura – Regolamento UE 2024/1991	13
Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Regolamento UE 2025/40	14
Strategia Europea per il tessile sostenibile e circolare	15
Strategia “Dal produttore al consumatore” (<i>Farm to Fork</i>).....	16
Direttiva quadro sui rifiuti – COM(2023)420	16
Diritto alla riparazione – Direttiva UE 2024/1799.....	17
Target di emissione CO2 per i veicoli leggeri e pesanti - Regolamento UE 2023/851 e Regolamento UE 2024/1610	18
Rendicontazione di sostenibilità (CSRD) - Direttiva UE 2022/2464.....	19
Regolamento f-gas – Regolamento UE 2024/573	20
Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – Direttiva UE 2024/825	21
Comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite – COM(2023)166.....	22
Materie prime critiche – Regolamento UE 2024/1252	22

Introduzione

Il Green Deal europeo è stato presentato nel 2019 dalla Commissione Europea come una strategia di crescita per realizzare la transizione verde nel nostro continente e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tuttavia, nella sua formulazione e attuazione, il piano ha mostrato **evidenti limiti di realismo**, in particolare per quanto riguarda l'impatto sui sistemi produttivi. Infatti la Commissione europea ha adottato in poco tempo una mole significativa di normative che si sono spesso rivelate complesse e onerose per le imprese. Piuttosto che adottare un processo graduale e focalizzato sulle priorità più urgenti, si è scelto di intervenire simultaneamente su un'ampia gamma di ambiti – dalla finanza sostenibile alla rendicontazione non finanziaria, dalla decarbonizzazione ai requisiti di economia circolare – **sovraccaricando le imprese europee con obblighi difficili da gestire senza un adeguato supporto e priorità chiare**.

In questo contesto, le micro e piccole imprese italiane si sono trovate in difficoltà nel gestire una mole crescente di adempimenti, spesso senza disporre degli strumenti adeguati per affrontare la transizione. Il quadro normativo europeo ha mostrato una scarsa aderenza alla realtà produttiva italiana, composta in larga parte da imprese di piccole dimensioni. Molti degli obblighi introdotti sono apparsi più calibrati su imprese di grandi dimensioni, dotate di strutture interne e risorse specifiche, lasciando le imprese più piccole esposte a un crescente carico amministrativo senza benefici proporzionati.

In questo scenario, Confartigianato Imprese ha più volte sollecitato un cambio di approccio, chiedendo **una transizione più graduale, equa e attenta alla diversità del tessuto imprenditoriale italiano ed europeo**, che conta un 94% di imprese di micro dimensione. Per questo, riteniamo che una strategia di transizione veramente inclusiva avrebbe dovuto procedere per fasi, valorizzando la specificità delle realtà imprenditoriali più piccole e accompagnandole con misure concrete, semplificazioni normative e risorse mirate.

Il giusto obiettivo della sostenibilità non può essere perseguito a scapito della competitività e della tenuta economica delle micro e PMI. È necessario per questo garantire un equilibrio tra sostenibilità ambientale, vitalità economica e coesione sociale. L'attuazione del Green Deal deve pertanto avvenire attraverso strumenti semplici, accessibili e realmente utili per le imprese, con un forte orientamento alla riduzione degli oneri burocratici e all'inclusione delle esigenze imprenditoriali nel processo decisionale. La semplificazione della normativa ambientale, pertanto, non deve essere una mera operazione formale, ma uno strumento concreto di sostegno alla competitività.

Una semplificazione efficace non significa deregolamentazione, bensì accessibilità, chiarezza e proporzionalità. In tal senso, Confartigianato Imprese ha

accolto positivamente l'introduzione dei pacchetti c.d. Omnibus, mirati a rendere più attuabili le direttive del Green Deal, come la CSRD, senza ostacolare la crescita delle imprese. Oltre a queste misure, andrebbero però affrontati altri aspetti per rendere il contesto normativo più prevedibile per le imprese, come ad esempio ridurre il ricorso sistematico alla legislazione secondaria. Inoltre, è necessario che le organizzazioni datoriali di rappresentanza delle micro e piccole imprese abbiano sempre accesso ai gruppi di esperti e ai dialoghi strategici della Commissione sul Green Deal. Per questo, è necessario riaprire i gruppi tecnici a nuovi membri, almeno in qualità di osservatori, e allungare la durata dei periodi di consultazione pubblica, per permettere una partecipazione sostanziale. Inoltre, è necessario per le micro e PMI poter **accedere in modo equo e semplificato ai fondi europei per la transizione**. È pertanto fondamentale semplificare le procedure di candidatura, ridurre gli oneri amministrativi e di rendicontazione, offrire assistenza tecnica specializzata e rendere disponibili strumenti digitali e informativi in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

Ribadiamo infine che **la progettazione delle normative dovrebbe sempre seguire il principio "think small first"**, evitando che le micro e piccole imprese siano gravate da adempimenti eccessivi. In questo senso, il principio "Once-Only" dovrebbe essere applicato rigorosamente per evitare la ripetizione di dati già forniti ad altre autorità pubbliche. Per raggiungere questo scopo, la digitalizzazione delle piattaforme pubbliche e l'interoperabilità dei sistemi informatici rappresentano strumenti essenziali per ridurre costi e tempi di gestione. Occorre inoltre che tutti gli obblighi di rendicontazione, anche quelli previsti da atti legislativi già in vigore, siano riesaminati e, ove possibile, semplificati retroattivamente.

A completamento di questo quadro generale, si riportano di seguito alcuni suggerimenti pratici in merito alla legislazione già adottata o in corso di adozione per agevolare l'attuazione del Green Deal da parte delle micro e piccole imprese.

Legge europea sul clima – Regolamento UE 2021/1119

La legge europea sul clima impone alla Commissione Europea di proporre un obiettivo climatico intermedio per il 2040. Per preparare questa proposta, la Commissione ha avviato diverse consultazioni e, nel 2024, ha presentato una comunicazione non legislativa nella quale propone una riduzione netta delle emissioni del 90% entro il 2040. La proposta legislativa ufficiale è prevista per quest'anno.

È essenziale che la Commissione europea definisca un obiettivo climatico per il 2040 **realistico e sostenibile per le micro, piccole e medie imprese**. La definizione di questo obiettivo è cruciale per assicurare stabilità nella pianificazione industriale e certezza negli investimenti. Qualsiasi nuovo traguardo climatico deve necessariamente tener conto dell'equilibrio tra sostenibilità ambientale, competitività economica e impatto sociale, in particolare per il tessuto produttivo europeo composto soprattutto

da micro e PMI. Per favorire una transizione equa e coerente con l'autonomia strategica dell'Europa, sarà inoltre indispensabile prevedere **incentivi concreti e strumenti operativi** costruiti in dialogo con le organizzazioni rappresentative delle PMI, orientati a stimolare investimenti, ridurre la dipendenza energetica e rafforzare le economie locali.

Sistema di scambio emissioni (ETS2) – Direttiva 2003/87/CE

Il sistema di scambio delle emissioni ETS ha introdotto nell'UE un mercato del carbonio che limita le emissioni di gas serra, fissando un tetto massimo e consentendo lo scambio di quote. Nell'ambito delle revisioni del 2023 della direttiva ETS, è stato creato un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione denominato ETS2, separato dall'attuale ETS e che copre le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili negli edifici, nel trasporto stradale e in altri settori (principalmente la piccola industria non coperta dall'attuale ETS dell'UE). L'ETS2 diventerà pienamente operativo nel 2027 e coprirà le emissioni a monte. Saranno quindi i fornitori di combustibili a dover monitorare e comunicare le proprie emissioni. Entro il 2026 la Commissione valuterà inoltre se includere nel sistema anche gli impianti di incenerimento dei rifiuti e altri processi di gestione dei rifiuti a partire dal 2028.

L'estensione dell'ETS2 a nuovi settori oltre a quelli del trasporto su strada e degli edifici potrebbe generare oneri significativi per molte PMI, specialmente in assenza di tutele adeguate. La stima dell'impatto in bolletta su microimprese e famiglie è di circa 180 euro all'anno, una cifra che desta molte preoccupazioni se sommata al rincaro dei prezzi della materia prima e all'inflazione del nostro Paese che registra i salari più bassi d'Europa. Per evitare crisi di rigetto delle politiche in favore della transizione energetica si propone di **rendere vincolante la destinazione dei proventi delle aste a misure per sollevare microimprese e famiglie da tali costi**. Si sottolinea inoltre che le imprese attive nella logistica e nei trasporti hanno manifestato preoccupazioni per la volatilità dei prezzi del sistema ETS2, che rischia di disincentivare anziché stimolare gli investimenti in tecnologie a basse emissioni. Affinché la riforma produca effetti positivi, è indispensabile che **ogni ampliamento del sistema sia preceduto da un'attenta valutazione d'impatto**, con un coinvolgimento diretto delle PMI. Inoltre, dovranno essere garantiti strumenti di conformità più semplici e condizioni eque tra gli Stati membri, evitando disallineamenti normativi che possono compromettere la competitività tra imprese europee.

Meccanismo di aggiustamento carbonio alle frontiere (CBAM) - Regolamento UE

2023/956

Il CBAM, introdotto nel quadro del pacchetto Fit for 55, mira a contrastare il rischio che le imprese delocalizzino la produzione verso paesi con normative ambientali meno rigorose. Questo strumento prevede l'applicazione a partire dal 2026 di un'imposta sul carbonio alle importazioni di alcuni prodotti ad alta intensità di emissioni, principalmente materie prime e beni semilavorati (esclusi i prodotti finiti), sulla base delle emissioni di CO₂ incorporate. Il meccanismo si concentrerà inizialmente su settori altamente inquinanti come cemento, acciaio, ferro, alluminio, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica. La CE ha inoltre previsto un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, durante il quale gli obblighi dell'importatore sono limitati alla comunicazione alla Commissione.

Si accolgono con favore le recenti semplificazioni introdotte dalla Commissione con la proposta Omnibus che esentano le imprese che annualmente importano una quantità di merci inferiore alle 50 tonnellate di merci. Per semplificare ulteriormente gli oneri per le imprese, è necessario che durante il periodo transitorio le aziende dispongano anche di **strumenti semplici e accessibili**, come un sistema di autovalutazione chiaro e facilmente utilizzabile per quanto riguarda il calcolo delle emissioni di carbonio. Inoltre, eventuali estensioni del campo di applicazione del meccanismo a determinati prodotti finiti o semilavorati – legati alle materie prime già elencate nell'Allegato 1 – dovrebbero avvenire in modo graduale e **sulla base di un'attenta valutazione degli impatti**, accompagnate da procedure semplificate e misure di supporto specifiche per le PMI. È altrettanto importante **destinare i proventi derivanti dal CBAM al finanziamento della transizione ecologica** delle imprese ad alta intensità di emissioni, sostenendo gli investimenti in energie rinnovabili a basse emissioni e riducendo l'impronta di carbonio delle filiere industriali. Infine, occorre **semplificare le modalità di raccolta e trasmissione dei dati richiesti dalla normativa**, così da garantire una gestione più snella e proporzionata, in particolare per le imprese di dimensioni minori.

Direttiva sull'efficienza energetica (EED) – Direttiva UE 2023/1791

La revisione 2023 della Direttiva sull'efficienza energetica (EED) introduce il principio "energy efficiency first" e stabilisce un obiettivo vincolante di riduzione del consumo finale di energia dell'11,7% entro il 2030. Gli Stati membri devono contribuire fissando target nazionali indicativi basati su criteri oggettivi. La direttiva promuove la decarbonizzazione del riscaldamento e raffrescamento, vietando gradualmente i combustibili fossili nei nuovi impianti e obbligando i comuni sopra i 45.000 abitanti a pianificare sistemi locali. Rafforza inoltre i requisiti di competenza per gli operatori e amplia l'obbligo di audit energetici a imprese con consumi elevati, a prescindere dalla dimensione. Il recepimento nazionale è previsto entro l'11 ottobre 2025.

È fondamentale rendere l'accesso al Fondo europeo per l'efficienza energetica **più semplice e trasparente**, soprattutto per le micro e piccole imprese. A tal fine, è necessario introdurre soglie minime più basse e procedure standardizzate che riducano il carico burocratico, consentendo una partecipazione più ampia. Inoltre, andrebbero previste **misure specifiche per valorizzare e tutelare le qualifiche professionali e i percorsi formativi già acquisiti**, evitando sovrapposizioni e inutili duplicazioni. Infine, si ritiene che l'attuazione dell'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani locali di riscaldamento e raffreddamento nei comuni con oltre 45.000 abitanti debba essere attentamente monitorata, affinché questi strumenti contribuiscano a ridurre costi e dipendenza energetica, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Direttiva sulle energie rinnovabili (RED III) – Direttiva UE 2023/2413

La revisione della direttiva RED III prevede entro il 2030 una quota rinnovabile pari almeno al 42,5% (contro l'attuale 32%) nel consumo finale di energia, con l'obiettivo di raggiungere il 45%. Ogni Stato deve contribuire al raggiungimento di questi obiettivi nei settori chiave, come trasporti, industria, edilizia e teleriscaldamento. La direttiva prevede inoltre la semplificazione delle procedure di autorizzazione per progetti legati alle fonti rinnovabili e un aumento annuo obbligatorio della quota di rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento degli edifici, con l'obiettivo indicativo del 49% entro il 2030. Il recepimento di tale direttiva era previsto entro il 1° luglio 2024.

Per contrastare il fenomeno del Nimby che l'aumento della penetrazione delle rinnovabili sta già generando nel nostro Paese, sarebbe opportuno introdurre a livello europeo un vincolo per compensazioni territoriali preventive, per fare in modo che le collettività i cui territori saranno occupati da campi eolici o fotovoltaici possano percepire un vantaggio del disagio creato dall'occupazione del territorio per la produzione di energia da fonte rinnovabile. È poi urgente **riorganizzare e semplificare le procedure di autorizzazione per le installazioni rinnovabili**, introducendo una procedura unica per il collegamento alla rete e stabilendo tempi certi e vincolanti per il rilascio delle concessioni. Le attuali procedure di certificazione richieste lungo la filiera della biomassa – in particolare quella forestale – per dimostrarne la sostenibilità risultano troppo complesse e onerose per le PMI. Nel caso dell'energia elettrica rinnovabile impiegata per la produzione di combustibili rinnovabili non biologici (RFNBO), dovrebbe essere sufficiente dimostrare l'esistenza di un contratto di acquisto di energia (PPA), evitando ulteriori adempimenti tecnici.

Riforma del mercato dell'energia elettrica dell'Unione – Regolamento UE 2024/1747, Direttiva UE 2024/1711 e Regolamento UE 2024/1106

Nel 2023 Commissione europea ha proposto una riforma del mercato dell'energia elettrica dell'UE per ridurre la volatilità dei prezzi e incentivare gli investimenti in energia pulita. La riforma comprendeva due proposte legislative: una sulla struttura del mercato dell'energia elettrica (Direttiva e Regolamento EMD) e una sulla protezione contro la manipolazione del mercato all'ingrosso dell'energia (REMIT). Le misure introdotte mirano a rafforzare la protezione dei consumatori, incentivare l'autoconsumo e i contratti a lungo termine, e prevenire manipolazioni di mercato. Il regolamento REMIT e gli atti EMD sono entrati in vigore rispettivamente il 7 maggio 2024 e il 16 luglio 2024.

Confartigianato Imprese accoglie positivamente la riforma del mercato elettrico, ma sottolinea che da sola non è sufficiente a risolvere la crisi energetica e l'aumento del costo dell'energia. Serve un rafforzamento della produzione europea, la diversificazione delle importazioni e investimenti in infrastrutture come reti e stoccaggi. Per questo, si richiedono **misure specifiche per le PMI**, come l'accesso ai Power Purchase Agreements (PPAs) tramite cooperative d'acquisto, contratti a prezzo fisso obbligatori per i piccoli consumatori, e la possibilità di partecipare alla condivisione energetica e alla gestione della domanda. È favorevole ai contratti per differenza (CfD), a condizione che siano basati su gare pubbliche per evitare prezzi eccessivi e che i ricavi siano redistribuiti rapidamente tra tutti i clienti finali. Sotto questo aspetto siamo particolarmente grati alla Commissione Europea ed alla Direzione Generale della Concorrenza per l'attività di esame attualmente in corso sulla misura dell'Energy Release 2.0., una modalità di CDF destinato solo alle grandi imprese, i cui costi, stimati per un miliardo e quattrocento milioni sarebbero pagati dalle bollette delle famiglie e delle piccole e microimprese italiane. Sottolineando la necessità di **flessibilità, la trasparenza del mercato e rafforzamento dei diritti dei consumatori**, si ribadisce che anche le PMI dovrebbero poter beneficiare delle tutele oggi previste solo per le famiglie. Infine, si sottolinea l'importanza di semplificare le procedure amministrative e ampliare il supporto tecnico per aiutare le PMI a partecipare alla transizione energetica.

Industria net-zero – Regolamento UE 2024/1735

Il Net-Zero Industry Act, in vigore dal 29 giugno 2024, punta a rafforzare la produzione interna di tecnologie a zero emissioni nette, riducendo la dipendenza esterna e aumentando la competitività europea. Include un elenco di tecnologie prioritarie, come rinnovabili, pompe di calore, biogas e CCS, per cui si prevede una semplificazione delle autorizzazioni. La legge promuove inoltre la creazione di poli industriali (Net-zero acceleration valleys) e di centri di formazione specializzati (Net-zero Academies).

Confartigianato Imprese sottolinea l'importanza di **un quadro normativo chiaro e semplice**, accompagnato da misure di supporto dedicate alle PMI e da un facile accesso alle informazioni, per stimolare la produzione europea di tecnologie strategiche a zero emissioni.

È necessario garantire che le PMI possano accedere equamente alle nuove opportunità offerte dal Regolamento, evitando però che le procedure accelerate per le tecnologie net-zero rallentino altri processi autorizzativi che coinvolgono le PMI.

Un altro aspetto centrale del NZIA è lo sviluppo di una forza lavoro qualificata, capace di supportare la produzione di queste tecnologie strategiche. In questo contesto, si sottolinea la necessità di **coinvolgere le organizzazioni rappresentative delle parti sociali**, sia a livello europeo che nazionale e settoriale, nella governance delle Net-Zero Industry Academies e propone che esse vengano invitate come osservatori alla piattaforma Net-Zero Europe.

Inoltre, Confartigianato Imprese richiama l'attenzione sull'importanza di **definire criteri inclusivi per le PMI negli appalti pubblici e nelle aste relative alle tecnologie strategiche**. Le PMI sono infatti spesso coinvolte nella produzione di componenti per tecnologie come l'energia eolica, solare e le pompe di calore, e devono pertanto poter partecipare attivamente a questi processi per contribuire efficacemente alla transizione verde.

Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici (EPBD) – Direttiva 2024/1275

La Direttiva EPBD impone agli Stati membri dell'UE una riduzione del consumo di energia primaria negli edifici residenziali: almeno del 16% entro il 2030 e tra il 20% e il 22% entro il 2035, con l'obiettivo finale di arrivare a edifici a emissioni zero entro il 2050. Ogni Stato potrà definire il proprio piano nazionale, ma almeno il 55% della riduzione dovrà derivare dalla ristrutturazione degli edifici meno efficienti. Inoltre, sarà obbligatorio ristrutturare il 16% degli edifici non residenziali meno efficienti entro il 2030 e il 26% entro il 2033. Entro il 2030, tutti i nuovi edifici dovranno utilizzare energia solare e dovranno essere gradualmente eliminati i combustibili fossili per riscaldamento e raffreddamento, facilitando tali misure con ispezioni periodiche di tali sistemi e istituendo sportelli unici per le ristrutturazioni. La Direttiva promuove anche l'uso di passaporti per la ristrutturazione, la modernizzazione degli impianti, la diffusione di colonnine per veicoli elettrici e parcheggi per biciclette, oltre alla raccolta dati sul consumo energetico. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 29 maggio 2026.

Le PMI e l'artigianato del settore dell'edilizia sono al centro dell'ambizioso programma di ristrutturazione previsto dal regolamento EPBD, in quanto si impegnando nelle ristrutturazioni sul campo e offrono soluzioni adeguate alle esigenze di ciascun edificio. Sottolineiamo dunque l'importanza di **istituire strutture di assistenza tecnica**, come sportelli unici inclusivi, allo scopo di fornire **informazioni indipendenti e semplificate in tutto il processo di ristrutturazione alle MPMI e agli enti pubblici coinvolti nella ristrutturazione di edifici**. Insieme alla diffusione degli sportelli unici, è necessario

attuare misure per garantire una forza lavoro con **un livello di competenze adeguato alle esigenze del settore edile**, con un'attenzione particolare alle PMI e alle microimprese.

Inoltre, per garantire investimenti di lungo periodo stabili e certi, si sottolinea che i responsabili politici a livello europeo e nazionale devono **definire ulteriormente i percorsi di finanziamento necessari per sostenere gli obiettivi di ristrutturazione della Direttiva EPBD**, soprattutto per quanto riguarda gli edifici con le peggiori prestazioni.

Infine, il recepimento di **norme migliorate sugli attestati di prestazione energetica dovrebbe seguire un elenco comune a livello UE** di requisiti obbligatori e facoltativi previsti dalla rifusione della direttiva EPBD, in modo che questi siano più snelli e portino a criteri paesaggistici più comparabili e armonizzati a livello UE.

Regolamento ecodesign – Regolamento UE 2024/1781

Il Regolamento sull'ecodesign, in vigore dal 18 luglio 2024, definisce un quadro normativo per stabilire requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili a tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE. L'obiettivo è migliorarne la circolarità, l'efficienza energetica e altri aspetti legati alla sostenibilità ambientale. Tra le novità introdotte figurano il passaporto digitale del prodotto e il divieto di distruzione di alcuni prodotti invenduti, con eccezioni previste per micro e piccole imprese. I requisiti specifici per ciascuna categoria di prodotti saranno adottati tramite atti legislativi secondari, elaborati con il supporto del Forum sull'ecodesign. Al momento, la Commissione Europea ha individuato come prioritarie le seguenti categorie: acciaio, alluminio, tessuti (in particolare l'abbigliamento), mobili, pneumatici e materassi. Una volta approvati i primi requisiti, le imprese avranno 18 mesi di tempo per adeguarsi.

Confartigianato Imprese sottolinea l'importanza di un'attuazione del Regolamento sull'ecodesign che sia **accompagnata da misure di supporto adeguate**, che tengano conto della varietà delle realtà produttive italiane. La transizione verso modelli di produzione più sostenibili comporterà un impegno significativo in termini di competenze tecniche e risorse economiche. Per questo motivo, è fondamentale garantire a micro e piccole imprese strumenti concreti e incentivi mirati per affrontare con efficacia le nuove sfide. In tale contesto, è indispensabile che la Commissione Europea e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurino la diffusione di informazioni chiare, anche tramite linee guida operative, formazione, assistenza tecnica e sostegno finanziario. Tali misure risultano cruciali in particolare per i settori dove la presenza delle PMI è più rilevante, e dovrebbero supportare anche aspetti tecnici specifici, come il calcolo dell'impronta ambientale.

Il principale output del Regolamento è la previsione di un Passaporto Digitale del Prodotto (DPP), che viene disciplinato sin dall'art. 1 del Regolamento stesso e con cui le imprese dovranno accompagnare i loro prodotti per poterli commercializzare nell'Unione Europea. Il passaporto può essere definito come un insieme di dati applicati

al prodotto finito che permettono di accedere a informazioni relative alla sostenibilità dei prodotti lungo l'intera catena di valore compresi i dati sulle materie prime, la produzione e il riciclo. Tale set di dati sarà costruito attraverso i data carrier ovvero le diverse tecnologie (Rfid, QR code, Blockchain) con cui dovranno essere registrate molteplici informazioni e dati.

L'aspetto tecnologico/digitale degli obiettivi green diventerà essenziale per semplificare gli adempimenti e, una volta che i dati relativi al passaporto digitale saranno caricati e gestiti, sostenere i vari adempimenti normativi in essere, anche oltre il regolamento ESPR. Per questo, sarà essenziale prevedere sin d'ora un **quadro di aiuti e di finanza agevolata**, anche su scala europea, con particolare riguardo alle micro e piccole. In merito a questo strumento, si sottolinea anche la necessità di un'implementazione che consideri le esigenze delle PMI, protegga le informazioni sensibili e garantisca l'interoperabilità dei dati. Il DPP dovrebbe contenere solo informazioni con un valore aggiunto comprovato, e dovrebbe essere sviluppato attraverso un dialogo aperto con le parti interessate. Inoltre, si evidenzia l'importanza di sviluppare standard armonizzati per supportare l'implementazione del DPP e fornire metodi per misurare e valutare la conformità dei prodotti. Questi standard devono essere sviluppati con la partecipazione delle PMI per garantire che le loro esigenze siano adeguatamente considerate.

Confartigianato Imprese sottolinea inoltre che la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile deve tenere conto, in ogni fase, **delle peculiarità delle produzioni su piccola scala**, in particolare di quelle basate su produzione su misura o di pezzi unici. Queste attività, che rappresentano un elemento distintivo del patrimonio manifatturiero italiano, non possono essere assoggettate agli stessi oneri previsti per la produzione industriale in serie. Di conseguenza, è auspicabile prevedere esenzioni o, almeno, requisiti semplificati e proporzionati, in grado di tutelare tali forme di produzione e consentire loro di continuare a operare in modo competitivo e sostenibile.

Confartigianato Imprese ribadisce inoltre che la **riparabilità** deve essere uno dei pilastri dei requisiti di ecodesign. A tal fine, è necessario che le normative stabiliscano **regole trasparenti e coerenti sui prezzi dei pezzi di ricambio**, garantendo ai piccoli riparatori indipendenti un accesso effettivo sia ai componenti necessari che alle informazioni sul loro costo.

Infine, si evidenzia l'importanza che tutti i documenti e strumenti elaborati nell'ambito del Forum sulla progettazione ecocompatibile – comprese linee guida, supporti digitali e standard tecnici – siano resi disponibili con sufficiente anticipo, per garantire un periodo adeguato di consultazione e preparazione da parte delle imprese.

Regolamento sulla deforestazione (EUDR) – Regolamento 2023/1115

Il Regolamento richiede agli operatori di raccogliere le coordinate geografiche dei terreni dove sono stati prodotti i beni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, quali bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, per dimostrare che non vi

è stata deforestazione nel luogo specifico di produzione. Queste informazioni devono essere incluse nelle dichiarazioni di due diligence da presentare prima dell'immissione sul mercato UE o dell'esportazione. I commercianti che sono PMI non devono effettuare la due diligence ma devono garantire la tracciabilità dei prodotti, conservando dati su fornitori, clienti e dichiarazioni di due diligence, da fornire alle autorità su richiesta.

Confartigianato Imprese sottolinea che, sebbene le micro e PMI siano esentate dagli obblighi di due diligence previsti dal Regolamento EUDR, è fondamentale garantire loro **accesso a informazioni chiare, strumenti operativi semplici e linee guida specifiche per una corretta attuazione di quanto previsto dal Regolamento**. Alcuni requisiti di tracciabilità sono riconosciuti come utili, ma è legittimo chiedersi se la mole di documentazione richiesta e il trasferimento della responsabilità lungo la catena del valore contribuiscano concretamente alla protezione della biodiversità e del clima.

Per evitare un eccessivo carico sulle imprese a valle, si propone che l'unico punto di riferimento per la responsabilità resti l'immissione sul mercato, basandosi così sui controlli già effettuati a monte. Inoltre, la **fattibilità dei requisiti di due diligence nei Paesi a basso rischio** dovrebbe essere rivalutata: sebbene il regolamento preveda obblighi più leggeri per tali contesti, il requisito della geolocalizzazione di tutte le aree di produzione resta invariato. Questo può rappresentare una criticità significativa per le PMI, come le segherie, che devono gestire lotti misti da più produttori e talvolta affrontano difficoltà nel reperire informazioni da Paesi terzi.

Diventa quindi essenziale sviluppare un **sistema informativo europeo accessibile**, con interfacce elettroniche intuitive, FAQ, linee guida settoriali e strumenti di supporto tecnico. Vista l'impatto su più settori, si propone anche la creazione di **gruppi di lavoro tematici a livello UE** per i diversi ambiti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento, come legno, cacao, caffè, soia, gomma, palma da olio e bovini.

Legge sul ripristino della natura – Regolamento UE 2024/1991

La Legge europea sul ripristino della natura, in vigore da agosto 2024, introduce per la prima volta obiettivi vincolanti per il recupero degli ecosistemi degradati in tutta l'Unione Europea. Il suo scopo è ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030, estendendo l'impegno a tutti gli ecosistemi che necessitano di interventi entro il 2050. I Paesi membri dovranno elaborare piani nazionali e attuare misure concrete per rigenerare habitat come foreste, zone umide, praterie, aree agricole, marine e urbane. Particolare attenzione è rivolta alla biodiversità agricola, alla rinaturalizzazione dei fiumi e all'espansione del verde urbano.

Sebbene il regolamento europeo non preveda obblighi giuridici diretti alle singole imprese, le normative nazionali e locali che ne deriveranno potranno tradursi in vincoli, adempimenti o requisiti ambientali da rispettare in funzione della localizzazione dell'impresa o della sua attività economica. È pertanto fondamentale che **i piani nazionali di ripristino tengano conto delle specificità territoriali**, delle esigenze

settoriali e delle opportunità esistenti. Per una transizione efficace e sostenibile, è inoltre necessario che i processi di pianificazione includano fin da subito le organizzazioni rappresentative delle PMI. Le misure previste non dovrebbero introdurre restrizioni generalizzate, ma piuttosto **favorire approcci flessibili e contestualizzati**, garantendo che le misure di ripristino della natura siano compatibili anche con lo sviluppo economico delle imprese. Una corretta attuazione della legge può così tradursi in soluzioni che rafforzano la resilienza climatica, migliorano la gestione delle risorse idriche e tutelano la biodiversità, offrendo al contempo alle PMI nuove occasioni per innovare e creare valore in contesti legati al ripristino ambientale. Infine, si sottolinea l'importanza di fornire supporto adeguato alle imprese di piccole dimensioni per affrontare le nuove sfide derivanti dalla normativa.

Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Regolamento UE 2025/40

Il Regolamento introduce norme per ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, promuovendo sostenibilità, riutilizzo e riciclo. Si applica a tutti gli imballaggi e relativi rifiuti, con divieti su alcuni formati monouso dal 2030 e restrizioni all'uso di sostanze pericolose come i PFAS. Prevede inoltre obblighi di riutilizzo vincolanti per il 2030 e sistemi di cauzione per determinati tipi di imballaggio. Sono previste esenzioni per le microimprese e per gli Stati membri che già raggiungono alti livelli di riciclo, con possibilità di deroghe in presenza di piani di prevenzione e recupero. L'applicazione sarà graduale dal 2026.

Confartigianato Imprese ha accolto positivamente gli aggiustamenti al testo iniziale della Commissione, che prevedono esenzioni per le imprese più piccole e salvaguardie per il sistema nazionale di gestione degli imballaggi. Tuttavia, molti aspetti del Regolamento sugli imballaggi devono ancora essere definiti tramite atti normativi secondari, tra cui la metodologia per calcolare e verificare il contenuto riciclato, le etichette armonizzate, i requisiti di etichettatura e le modalità di rendicontazione nella documentazione tecnica. Quest'ultima, necessaria per dimostrare la conformità in caso di controlli, risulta particolarmente gravosa per molte imprese, specialmente per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili per il trasporto. È quindi essenziale che **questi requisiti vengano sviluppati tenendo conto delle esigenze delle micro e PMI**, coinvolgendo anche i loro rappresentanti nel gruppo di esperti sui rifiuti recentemente istituito dalla Commissione europea. Inoltre, si evidenzia la necessità di **un'implementazione del regolamento che tenga conto delle specificità dei diversi tessuti produttivi nazionali**, con particolare attenzione alla salvaguardia delle filiere produttive esistenti.

Strategia Europea per il tessile sostenibile e circolare

La Strategia Ue per il tessile sostenibile, pubblicata nel 2022, costituisce il quadro di riferimento di una serie di misure e azioni (legislative e non) il cui obiettivo è quello di migliorare la sostenibilità e la circolarità del settore tessile, considerato dall'alto impatto ambientale. Trattandosi di una Strategia, il suo valore non è legislativo e, per questo motivo, il testo non contiene delle vere e proprie prescrizioni a cui gli Stati membri sono chiamati a conformarsi; il testo contiene più una serie di suggerimenti/misure di indirizzo/obiettivi di sostenibilità che gli attori del settore e i consumatori sono chiamati a conoscere e a implementare. Tuttavia, tanti degli aspetti trattati nella Strategia (armonizzazione degli schemi di responsabilità estesa del produttore, diffusione di informazioni dettagliate sulla sostenibilità dei prodotti tessili mediante un passaporto digitale di facile impiego da parte delle MPMI del settore, ecoprogettazione dei prodotti tessili ecc.) sono stati poi ripresi in diversi testi dal valore legislativo, approfonditi in altri paragrafi del seguente documento.

A seguito della pubblicazione della strategia e durante i lavori per la definizione del testo approvato nel 2023 dal Parlamento europeo, Confartigianato Imprese ha sottolineato alcune priorità, tra cui:

- **evidenziare il ruolo di sarti, calzalai e delle pulitintolavanderie**, in quanto figure specializzate che, attraverso i propri **servizi di riparazione e manutenzione professionale**, contribuiscono a **rendere più durevoli i prodotti tessili e calzaturieri**;
- **rafforzare il ruolo delle micro e PMI dei settori tessile e calzaturiero**, i cui modelli di business valorizzano la qualità dei prodotti e la sostenibilità dei processi di produzione, diversamente dai modelli tipici del *fast-fashion*;
- incoraggiare il **recupero e il riutilizzo degli scarti tessili per l'impiego di materie prime secondarie** per le successive produzioni;
- istituire dei **poli innovativi (Textile hubs) per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti tessili** (attualmente, a Prato è in fase di realizzazione uno dei Textile Hub più grandi di Europa, che disporrà di macchinari dall'elevato impatto innovativo e tecnologico per il riciclo meccanico di scarti tessili pre e post consumo da impiegare in quanto materia prima secondaria in successive produzioni);
- prevedere degli **obblighi proporzionati ed egualmente distribuiti lungo tutta la filiera di produzione per l'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore**;
- **rafforzare le misure di sorveglianza del mercato interno**, per garantire che i prodotti tessili e calzaturieri venduti siano conformi ai principi di sostenibilità e agli standard previsti a livello UE.

Strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork)

Questa strategia, pur non costituendo un provvedimento legislativo vincolante, prevede al suo interno una serie di misure dal carattere più esortativo con l'obiettivo di rendere i sistemi alimentari equi, sani, rispettosi dell'ambiente e attenti alla riduzione degli sprechi alimentari pre e post consumo. Proprio in coerenza con il quadro proposto in questa strategia, le misure delineate si riferiscono all'intera catena alimentare, con specifici riferimenti anche alla responsabilizzazione dei consumatori. In quest'ottica, le intenzioni della Commissione europea sono quelle di migliorare la comprensione dei valori nutrizionali dei singoli alimenti attraverso l'istituzione di un sistema a punteggio, chiamato Nutri-Score, in cui si attribuisce uno specifico punteggio ai diversi alimenti in base al profilo nutrizionale dello stesso

In merito alla strategia, Confartigianato Imprese chiede che:

- **qualsiasi sistema di etichettatura restrittiva non si applichi ai prodotti alimentari artigianali**, poiché la produzione alimentare artigianale è soggetta a modifiche frequenti, sulla base della disponibilità delle materie prime;
- **i sistemi di etichettatura mantengano carattere facoltativo e non obbligatorio**, dal momento che questi potrebbero discriminare alcune tipologie di prodotto senza però informare adeguatamente i consumatori sul valore nutrizionale dei prodotti, creando al contempo un aumento dei costi e degli oneri per le PMI;
- **la presentazione di una proposta legislativa su questo sistema sia quanto più possibile posticipata**, dal momento che il sistema proposto per l'attribuzione di uno specifico punteggio tiene conto solo di alcuni aspetti del profilo nutrizionale di un alimento (ad esempio la quantità di sale o di grassi) non considerando altri aspetti rilevanti che, invece, nel complesso influiscono sulla “qualità” di un prodotto alimentare.

Direttiva quadro sui rifiuti – COM(2023)420

La proposta di revisione della Direttiva 2008/98 sui rifiuti si concentra sui settori tessile e alimentare, entrambi ad alto impatto ambientale. Per il tessile, la proposta prevede l'introduzione di schemi di responsabilità estesa del produttore per il trattamento dei rifiuti tessili, l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili a partire dal 1° gennaio 2025 e misure rigorose sulle esportazioni illegali dei rifiuti tessili. Per il settore alimentare, vengono fissati obiettivi vincolanti di riduzione dello spreco alimentare entro il 2030, sia nella fase di produzione del cibo (10%) che in quella di vendita e consumo (30%). La proposta di Direttiva, entro il 2027, prevede una revisione dei progressi compiuti dagli Stati membri sui target di riduzione dello spreco alimentare.

Nel testo dell'accordo provvisorio raggiunto a febbraio 2025, è stata inclusa la richiesta Confederale di **includere le microimprese nell'ambito di applicazione della proposta, mediante procedure semplificate e oneri proporzionati**. Il testo

dell'accordo, per il quale è ancora attesa l'approvazione formale da parte dei due colegislatori europei, prevede che **le microimprese godano di una proroga di dodici mesi dall'entrata in vigore della Direttiva per l'implementazione degli schemi EPR e che la definizione del contributo EPR tenga conto del volume di prodotti tessili sul mercato**, così che la quota richiesta alle microimprese sia proporzionata alla loro base produttiva. **Le microimprese che realizzano prodotti su misura sono escluse dall'obbligo di implementazione degli schemi EPR.**

Come Confartigianato Imprese sottolineiamo che la procedura semplificata per la partecipazione delle microimprese agli schemi di responsabilità estesa del produttore e la metodologia per la modulazione delle tariffe debba essere specificate nel gruppo di esperti sui rifiuti recentemente istituito dalla Commissione europea.

Inoltre, per ridurre i rifiuti alimentari, è necessario chiarire **la definizione di "rifiuti organici" in modo che la misurazione dei rifiuti alimentari non includa componenti non commestibili che sono inevitabili.** Infine, sono necessarie ulteriori iniziative da parte della Commissione per chiarire e armonizzare la legislazione pertinente che impedisce la redistribuzione di alimenti sicuri e sani nell'UE. Le relative procedure amministrative dovrebbero inoltre essere digitalizzate e snellite a livello nazionale.

Diritto alla riparazione – Direttiva UE 2024/1799

La direttiva mira a rendere la riparazione più accessibile e conveniente per i consumatori. Il testo introduce l'obbligo per i fabbricanti di riparare determinati prodotti, elencati in un allegato specifico (come lavatrici, frigoriferi, smartphone e tablet), anche dopo la scadenza della garanzia, a meno che la riparazione non sia tecnicamente impossibile. I produttori dovranno offrire parti di ricambio e strumenti a prezzi ragionevoli, senza impedire l'intervento di riparatori indipendenti, e non potranno rifiutare una riparazione solo perché il bene è già stato riparato da terzi. La direttiva prevede inoltre l'introduzione di un modulo informativo volontario sulla riparazione e l'obbligo di fornire informazioni chiare e gratuite sui servizi di assistenza per l'intera durata dell'obbligo di riparazione. Verrà creata una piattaforma europea online per facilitare l'accesso dei consumatori a servizi di riparazione e beni ricondizionati.

Confartigianato Imprese accoglie con favore la direttiva UE sul diritto alla riparazione, considerandola un passo importante verso un'economia più sostenibile e circolare. Questa normativa rappresenta una grande opportunità per rilanciare il settore delle riparazioni artigiane in Italia, composto da decine di migliaia di micro e piccole imprese — dagli autoriparatori ai sarti, dagli impiantisti ai riparatori di elettrodomestici — e per offrire ai consumatori un'alternativa concreta alla logica dell'"usa e getta".

Tuttavia, Confartigianato Imprese esprime anche alcune riserve sul testo approvato. In particolare, **critica l'ambiguità in merito all'obbligo dei produttori di fornire i pezzi di ricambio ai riparatori indipendenti:** senza questo elemento, l'obiettivo di promuovere la riparazione risulta indebolito. Si chiede quindi che, in fase di

recepimento nazionale, venga chiarito l'obbligo di accesso equo a ricambi, strumenti e informazioni tecniche, **equiparando i riparatori indipendenti a quelli autorizzati**. Confartigianato Imprese sottolinea anche che la direttiva **limita le disposizioni principali a una lista troppo ristretta di prodotti**, auspicando invece per il futuro un'estensione a una gamma più ampia di beni. Ritiene inoltre fondamentale che strumenti come la piattaforma europea per la riparazione o il modulo informativo non si traducano in nuovi adempimenti burocratici per le imprese. Confartigianato Imprese auspica infine un maggiore coinvolgimento nel processo legislativo nazionale, affinché il recepimento della direttiva sia davvero efficace e calibrato sulle esigenze delle imprese artigiane.

Target di emissione CO2 per i veicoli leggeri e pesanti - Regolamento UE 2023/851 e Regolamento UE 2024/1610

Il Regolamento (UE) 2023/851 stabilisce nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per auto e furgoni nuovi: -55% per le auto e -50% per i furgoni entro il 2030, rispetto ai livelli del 2021. Dal 2035, tutti i nuovi veicoli dovranno essere a zero emissioni. Tuttavia, la Commissione europea ha presentato un emendamento ad hoc per dare una maggiore flessibilità temporanea ai costruttori di veicoli per il calcolo utilizzato per determinare il rispetto delle norme di prestazione in materia di emissioni di CO₂. Per il periodo 2025-2027, è prevista una flessibilità temporanea: le emissioni saranno valutate sulla media triennale e non annualmente, per agevolare i costruttori nella transizione. Il Regolamento 2024/1610 rafforza gli standard di CO₂ per i nuovi veicoli pesanti, con obiettivi di riduzione del 15% entro il 2025, 45% entro il 2030, 65% entro il 2035 e 90% entro il 2040 (rispetto ai livelli del 2021). Questi target si applicano ad autocarri medi, mezzi sopra le 7,5 tonnellate, autobus e veicoli professionali dal 2035. Per gli autobus urbani è previsto un taglio del 90% entro il 2030 e zero emissioni dal 2035. La Commissione UE valuterà nel 2027 l'efficacia del regolamento e la possibilità di introdurre un metodo comune per analizzare le emissioni dell'intero ciclo di vita dei veicoli.

Confartigianato Imprese sottolinea che occorre innanzitutto applicare le **clausole di revisione** sui target di emissione CO₂ dei veicoli commerciali leggeri e pesanti, secondo criteri che valutino adeguatamente le **ricadute economiche e sociali** sulle imprese, sulle persone e sui territori dell'attuale quadro regolatorio, tenendo conto in modo realistico delle effettive dinamiche del mercato e delle tempistiche di adattamento tecnologico ed occupazionale dell'industria.

Inoltre, si sottolinea la necessità di **revisare l'approccio metodologico sul calcolo della CO₂**, superando il dogma delle emissioni al *tailpipe*, modificando sia il Regolamento per le autovetture (LDV) che quello per i veicoli pesanti (HDV) rispettando rigorosamente il principio della "**neutralità tecnologica**", anche ricorrendo ad un "**Carbon Correction Factor**", in grado di considerare "zero emission" (o "low emission") la componente di Renewable Fuels (*Biofuels, Biomethane, Bio-LNG, RCF, RFBNO,*

Bioethanol, ecc), oltre a quelli elettrici e a idrogeno. Inoltre, è necessario includere il **Life Cycle Assessment** come criterio davvero funzionale alla decarbonizzazione per la revisione dei target sulle emissioni di CO₂, a partire dal comparto HDV.

Si reputa altrettanto essenziale che la Commissione rediga, entro il 2025, un'approfondita e imparziale relazione su come **promuovere i Renewable Fuels** (*Biofuels, Biomethane, Bio-LNG, RCF, RFBNO, Bioethanol, ecc*), ai sensi dell'art. 1.18.2 del Regolamento EU/2024/1610 sui target di emissione CO₂ degli HDV. Rispetto a questo spunto, Confartigianato Imprese ritiene che è strategico sostenere filiere europee per la **produzione di feed stock per i biocarburanti**, in linea con il documento emesso dalla Commissione Europa su "*Development of outlook for the necessary means to build industrial capacity for drop-in advanced biofuels*".

Allo stesso modo, si ritiene indispensabile **sospendere le multe CAFE** a carico degli OEM, nel quadro del processo di revisione dei Regolamenti, sia in materia di target CO₂ degli LDV che degli HDV e includere comunque un Carbon Correction Factor che consideri il contributo dei Renewables Fuels.

Inoltre, si sottolinea che occorre definire una adeguata e tempestiva policy per favorire un corretto processo di **adeguamento tecnologico delle Corporate Fleets (autovetture aziendali)** in grado di soddisfare tutte le tipologie di missione, senza ulteriori imposizioni di natura fiscale e superando l'attuale opzione "electric-only" inquadrata nel "Action Plan Automotive" della Commissione UE.

Per concludere, si sottolinea che è dirimente definire uno **stanziamento di fondi europei finalizzati al rinnovo delle flotte dei veicoli commerciali =<3,5 ton utilizzate per le attività di Autotrasporto e Logistica**, da destinare al sostegno delle imprese per investimenti in veicoli di ultima generazione – in un'ottica technology neutral – in grado di contribuire a decarbonizzare il comparto strategico degli HDV.

Rendicontazione di sostenibilità (CSRD) - Direttiva UE 2022/2464

La direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) impone alle grandi imprese e alle società quotate di rendicontare in modo dettagliato e standardizzato le proprie performance ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli standard di rendicontazione vengono definiti dalla Commissione Europea tramite atti secondari, che tengono conto del parere tecnico formulato dall'EFRAG. Quest'anno la Commissione ha inoltre adottato misure per semplificare la Direttiva (c.d. pacchetto Omnibus), proponendo di applicare la CSRD solo alle imprese più grandi e concentrando gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità sulle imprese che potrebbero avere un maggiore impatto sulle persone e sull'ambiente.

Confartigianato Imprese ribadisce la necessità che la rendicontazione di sostenibilità sia proporzionata alle capacità operative ed economiche delle micro e piccole imprese. Sebbene formalmente escluse dagli obblighi della direttiva CSRD, le PMI italiane si trovano già a far fronte a richieste sempre più pressanti da parte di banche e committenti di filiera, poiché profondamente integrate nelle catene di

approvvigionamento europee. Questo le espone indirettamente agli stessi obblighi imposti alle grandi aziende. **La semplice esenzione normativa non basta quindi a tutelarle**: al contrario, rischia di escluderle da strumenti e tutele fondamentali. La proliferazione di richieste di dati ESG, spesso incoerenti tra loro, si traduce in un aggravio di costi, complessità e carico burocratico insostenibile, che grava direttamente sugli imprenditori. Per definire un modello unico, Confartigianato Imprese ha preso parte attivamente alla definizione dello standard volontario per le PMI (**VSME**) promosso dall'EFRAG. Alla luce del lavoro svolto finora, si ritiene indispensabile che questo standard venga pienamente integrato nella CSRD tramite la legislazione Omnibus e **riconosciuto come unico riferimento valido per la raccolta dei dati ESG da parte delle PMI**, per evitare la diffusione di modelli di rendicontazione diversi e conflittuali. L'utilizzo del VSME deve inoltre essere sostenuto da materiali informativi accessibili e strumenti formativi pensati per le esigenze delle piccole imprese, riducendo la necessità di ricorrere a consulenze esterne onerose. La Confederazione chiede **un'applicazione graduale, proporzionata e sostenibile della normativa**, ribadendo alla Commissione europea che la proporzionalità non deve essere una semplice deroga, ma un principio guida. Allo stesso tempo, auspica che strumenti esistenti come il sistema EMAS vengano migliorati per diventare realmente accessibili e utili alle PMI, poiché nella loro forma attuale risultano troppo onerosi e complessi.

Regolamento f-gas – Regolamento UE 2024/573

Il Regolamento, entrato in vigore l'11 marzo 2024, introduce nuove norme per eliminare progressivamente i gas fluorurati ad alto impatto climatico, incentivando l'uso di refrigeranti naturali. Per le imprese installatrici, il testo comporta divieti progressivi all'uso di F-gas con GWP elevato e obblighi rafforzati di certificazione per tecnici e aziende che operano su impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Viene estesa la tracciabilità e il controllo delle emissioni, con nuovi adempimenti su registri, formazione, rendicontazione e portale europeo F-gas.

Confartigianato Imprese, pur condividendo la necessità di adottare misure concrete per la riduzione dei gas climalteranti, sottolinea l'importanza di un **approccio percorribile e realizzabile**. Il settore dell'installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione è infatti composto, in larga parte, da micro e piccole imprese, che devono poter affrontare la transizione con strumenti adeguati alle loro dimensioni.

Pur nel mantenimento dell'obiettivo della riduzione graduale nell'uso dei fluorurati, è quindi necessario, per ragioni di **neutralità tecnologica**, consentire di mantenere attive anche le tecnologie esistenti, che possono rimanere operative grazie a un corretto riutilizzo e riciclo dei gas, da recuperare e rigenerare.

Tale approccio risulta ancora più giustificato considerando l'elevato livello di competenza tecnica e certificazione raggiunto dagli operatori del settore – sia imprese sia lavoratori – sottoposti a un sistema di monitoraggio continuo da oltre un decennio.

I relativi costi formativi e certificativi, tutt'altro che trascurabili, pesano in modo particolare sulle realtà imprenditoriali di minori dimensioni.

In merito, infine, all'implementazione del nuovo Regolamento, si **esprime viva preoccupazione per le scadenze troppo ravvicinate**, che rischiano di avere ripercussioni negative su imprese e cittadini, favorendo, paradossalmente, il lavoro grigio o nero.

Confartigianato Imprese ribadisce la necessità di un'attuazione equilibrata del regolamento, accompagnata da **misure adeguate di formazione, informazione e supporto alle imprese**, anche di natura economica per ciò che attiene agli ingenti costi di formazione e certificazione, per assicurare una transizione realmente efficace e sostenibile.

Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – Direttiva UE

2024/825

Questa direttiva mira a rafforzare la protezione dei consumatori contro le pratiche di commercializzazione ingannevoli e a promuovere una maggiore trasparenza nelle comunicazioni ambientali delle aziende, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali del Green Deal. In questo senso, la direttiva amplia l'elenco delle pratiche commerciali vietate, comprendendo le dichiarazioni ambientali generiche o 'esagerate', l'esposizione di etichette non basate su sistemi di certificazione e le false informazioni sulla durabilità del prodotto. Inoltre, la direttiva armonizza le disposizioni sulla garanzia: il consumatore, infatti, deve ricevere gratuitamente informazioni sui propri diritti attraverso un'etichetta armonizzata contenente le informazioni relative alla garanzia commerciale di durata, nonché a quella legale di conformità.

La commercializzazione di prodotti sostenibili è un obiettivo cruciale per la competitività delle micro e PMI. Tuttavia, per le imprese di micro e piccola dimensione risulta spesso complesso adeguarsi alla normativa consumeristica. Tale *compliance* comporta **costi notevoli**, sia per comprovare le asserzioni ambientali, sia per gli **obblighi informativi e di rendicontazione** che la legislazione prevede. Anche rispetto alle norme che verranno adottate sulla base di questa *lex generalis*, per Confartigianato Imprese è importante che la Commissione Europea tenga in debita considerazione i maggiori sforzi che le imprese più piccole affrontano per l'adeguamento alla disciplina. Servono infatti **misure specifiche e strumenti efficaci** per incentivare l'applicazione della direttiva da parte delle micro e PMI, come ad esempio una banca dati che faciliti l'attestazione delle dichiarazioni ambientali. Infine, risulta fondamentale che le **sanzioni** non siano sproporzionate o eccessive, ma che al contrario tengano conto della notevole complessità delle norme e delle capacità operative delle imprese.

Comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite – COM(2023)166

La Direttiva UE sui green claims, proposta nel marzo 2023 e attualmente in fase di approvazione finale, impone alle imprese che dichiarano benefici ambientali nei propri prodotti o servizi di fornire prove chiare, verificabili e basate su evidenze scientifiche. Le dichiarazioni dovranno essere sottoposte a verifica da parte di soggetti terzi indipendenti prima della loro diffusione al pubblico. La direttiva punta a introdurre criteri uniformi in tutta l'UE per migliorare la trasparenza delle comunicazioni ambientali, combattere il greenwashing e tutelare i consumatori. Le microimprese sono in parte esentate dagli obblighi, ma possono essere coinvolte progressivamente.

È fondamentale evitare che le microimprese siano gravate da costi eccessivi o da procedure di attestazione e verifica sproporzionate. Per questo motivo, Confartigianato Imprese sostiene l'introduzione di una **procedura semplificata per adempiere agli obblighi di attestazione previsti dalla direttiva**, adeguata alle limitate risorse finanziarie e operative delle PMI, comprendendo anche le produzioni in piccola serie, come quelle artigianali. Andrebbero poi considerati opportuni **alleggerimenti anche per la fase di verifica**, come ad esempio l'autodichiarazione circa il rispetto degli obblighi di cui alla direttiva, così da evitare oneri burocratici eccessivi per gli operatori più piccoli senza con ciò compromettere l'effettività delle disposizioni. Si evidenzia inoltre l'importanza di **fornire strumenti di supporto efficaci**, come linee guida chiare e strumenti digitali per l'analisi del ciclo di vita. Come menzionato in precedenza, uno strumento utile potrebbe essere una banca dati che faciliti l'attestazione delle dichiarazioni ambientali. Infine, ribadisce che le sanzioni devono essere sì efficaci, ma anche **proporzionate e definite a livello nazionale**, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso contrario, si rischia di alimentare il fenomeno del "greenhushing", ossia la rinuncia da parte delle piccole imprese a comunicare i propri impegni ambientali per timore di incorrere in sanzioni.

Materie prime critiche – Regolamento UE 2024/1252

Il Regolamento mira a garantire all'Unione l'accesso a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, promuovendo l'efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore. Accanto alle misure dirette a diversificare le fonti di approvvigionamento e a rafforzare la capacità interna di rispondere al fabbisogno di materie prime, il regolamento contiene altresì diverse disposizioni sulla governance del settore. In particolare, è prevista l'istituzione di appositi organi consultivi, nonché la possibilità di realizzare "stress test" e "audit" sulle rilevanti catene del valore.

Confartigianato Imprese ribadisce che una *governance* efficace ed efficiente richiede necessariamente **l'adeguata consultazione degli operatori economici, soprattutto quelli di piccola dimensione** – attualmente assente nell'architettura dei sottogruppi all'interno del 'Comitato europeo per le materie prime critiche'.

Inoltre, secondo la Confederazione, il regolamento genera il rischio di notevoli **oneri burocratici** sulle piccole imprese, le quali saranno soggette non solo agli *stress test* delle autorità competenti, ma anche alle verifiche disposte dalle grandi imprese a capo delle catene del valore.

Infine, nell'implementazione del regolamento, sarà essenziale tenere in considerazione le esigenze delle micro e piccole imprese per ciò che riguarda **l'acquisto congiunto delle materie prime**, soprattutto con riferimento alle quantità minime di cui all'articolo 25, comma 2, lett. b. Occorre infatti prestare maggiore attenzione alle PMI, evitando la concentrazione della domanda su un numero limitato di grandi acquirenti.

30 giugno, 2025

***Confartigianato Imprese** è la più rappresentativa organizzazione italiana dell'artigianato e delle micro e PMI e una delle più importanti parti sociali in Italia. A livello nazionale, conta 104 associazioni locali, 21 federazioni regionali, 1.206 uffici e 10.700 dipendenti, che offrono diversi tipi di servizi a oltre 1,5 milioni di artigiani e piccoli imprenditori e a circa 700.000 imprese.*

In Europa, Confartigianato Imprese è membro fondatore di SMEUnited e SBS (Small Business Standard) e ha un proprio rappresentante presso il Comitato Economico e Sociale.

Confartigianato Imprese è anche membro di organizzazioni settoriali europee, come EBC (European Builders Confederation), UETR (European Road Haulers Association) e EFESME (European Federation for Elevator Small and Medium-sized Enterprises).